

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

ESTRATTO DELLA SENTENZA N. 13209/2022 DEL 09.09.2022 ADOTTATA NEL GIUDIZIO R.G.N. 67752/2018

Svoltosi tra la Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali – F.I.J.L.K.A.M. e la Federazione Ju Jitsu Italia – FJI.

Con atto di citazione notificato alla Federazione Ju Jitsu Italia – FJI, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali chiedeva al Tribunale Ordinario di Roma di accertare e dichiarare che la Federazione Italiana Judo Lotta Karate ed Arti Marziali – FIJLKAM – fosse l'unica Federazione sportiva riconosciuta dal CONI per la pratica della disciplina sportiva del Ju Jitsu in Italia; per l'effetto, ordinare alla convenuta FJI, essendo priva del riconoscimento da parte del CONI, l'immediata cessazione di tutte le attività proprie delle sole federazioni sportive nazionali; condannare la FJI al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato alla FIJLKAM; in via accessoria, disporre la pubblicazione della sentenza o di un suo estratto con modalità idonee alla diffusione pubblica della notizia e con oneri a carico della convenuta. Si costituiva in giudizio la Federazione JU JITSU Italia – FJI, che replicava agli assunti di parte attrice. La causa, istruita su base documentale, all'udienza del 10 maggio 2022, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome riportate in atti veniva trattenuta in decisione.

La decisione in epigrafe ha accolto parzialmente la domanda di parte attrice (FIJLKAM) statuendo che:

“La Federazione italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali è l'unica Federazione riconosciuta dal CONI per la disciplina dello JU JITSU in Italia e per effetto ordina alla convenuta FJI l'immediata cessazione:

- dell'utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati dalla attrice, ivi incluso il riferimento al Ju Jitsu ed alla “Federazione” nell'acronimo;
- del compimento di qualunque atto idoneo a creare confusione con l'attività della FIJLKAM, come in via esemplificativa e non esaustiva, il denominare “Campionati” le proprie manifestazioni e prevedere il conferimento di titoli sportivi conseguenti;
- dell'utilizzo diretto o indiretto di ogni altro mezzo non conforme ai principi della lealtà e della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare la FIJLKAM.

Ha disposto la pubblicazione di un estratto della sentenza con modalità idonee alla diffusione pubblica della notizia sul quotidiano “Il Messaggero” con oneri a carico della parte convenuta.

Ha respinto la domanda di risarcimento danni da concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

Ha condannato la Federazione Ju Jitsu Italia – FJI a rifondere in favore della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali – FIJLKAM – le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 7.254,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”

L'organo giudicante, in particolare, ha evidenziato: che le associazioni sportive e le associazioni sportive dilettantistiche, per poter svolgere l'attività nell'ambito dell'ordinamento sportivo, devono soggiacere a due provvedimenti autorizzatori che costituiscono, presupposto indispensabile per la qualifica di soggetti sportivi e condizione dello svolgimento dell'attività sportiva e, precisamente il riconoscimento e l'affiliazione; che l'ordinamento sportivo ha subito molteplici interventi normativi, e che tuttavia vige il principio, ad oggi invariato, in forza del quale per entrare a far parte dell'ordinamento sportivo nazionale occorre il riconoscimento da parte del CONI e l'incardinamento, attraverso l'affiliazione alle Federazioni, negli ordinamenti propri di ciascun segmento sportivo; che la convenuta, pur avendo il diritto di organizzare eventi sportivi in qualità di ente del terzo settore, essendo sfornita del riconoscimento del CONI, non possa ritenersi legittimata all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive che abbiano portata nazionale, soprattutto

per ciò che concerne l'attività dilettantistica. Il giudice, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, ha stabilito che la Federazione attrice (FIJLKAM) è l'unica aggregazione ad aver ottenuto il riconoscimento ad opera del CONI.

Infine in merito alla richiesta di risarcimento dei danni da concorrenza sleale avanzata dalla parte attrice, il giudice ha rigettato la domanda poiché ha ritenuto che tale materia, secondo l'art. 2958 c.c., sia usualmente applicabile a colui che eserciti attività imprenditoriale alla stregua del precetto di cui all'art. 2082. Per potersi configurare una condotta di concorrenza sleale è necessario non solo che quest'ultima si estrinsechi nelle modalità tipizzate dall'art. 2958 c.c., ma altresì, che si adduca prova concreta del pregiudizio di natura patrimoniale patito.

Sentenza N. 13209/2022 del 09.09.2022 firmata digitalmente dal Giudice Dott. Manzi Maurizio, pubblicata il 12/09/2022 – Repert. N.17220/2022 del 12/09/2022